	mato e jottoscritto.		•
•)	IL PRESIDENTE	<u>;</u>
:	गरमी	Latif = fillich	
Art.2	,		Sogretano Comunate
Statu	rto Comunale	(1)	1 / / /
	QUES	STA DELIBERAZIONE	V
			P.
2) viene pubblica	ta ail'aibo comunate per	quindici giorni consecutivi d	31
Daila resider	nza Municipale, sádl		
			Segretaria Cimunale
		libera per uso amministrativo	· Ay
Dails ressa	denza Municipale, adal		
		1	l Segretario Comunale
		************	***************************************
DESIDUE MONTES O			
		cione per gli Atti dei Comuni delli	s Provincia
v. 11 2roc. 7637	7356		
v. <i>si Prot.</i> 7 037. Neila seduta del	7356 24.7.1992 usu	izilus vir dile	لازمن كمق .
v. <i>si Prot.</i> 7 037. Neila seduta del	7356 24.7.1992 usu		لازمن كمق .
v. <i>si Prot.</i> 7 037. Neila seduta del	7356 24.7.1992 usu	izilus vir dile	لازمن كمق .
V. <i>II Prot.</i> 7 (3) Neila seduta del	/7316 24.7.1992 hours	izilus vir dile	لازمن كمق .
v. u prot. 763). Neila seduta del	/7356 24.7.1992 usu Medi fura uata s	12 lue vir d'Ileg. 12 7437 de 7.92 i	لازمن كمق .
v. 11 Prot. 763) Neila seduta del P. C. C. 11 24-7-	/7356 24.7.1992 usu Hedi fura nota s	12 lue vir d'Ileg. 12 7437 de 7.92 i	لازمن كمق .
Neila seduta del P. C. C. 1 24-7- IL SEG	/7356 24.7.1992 wen 1128 yuzu wota n	12. lue vir d' leg. 12.7.7437 1127.92.	Himita. Roma.
Neila seduta del P. C. C. 1 24-7- IL SEG	/7356 24.7.1992 usu Hedi fura nota s	12. lue vir d' leg. 12.7.7437 1127.92.	Himi hai.
Neila seduta del P. C. C. 1 24-7- IL SEG	/7356 24.7.1992 wen 1128 yuzu wota n	12. lue vir d' leg. 12.7.7437 1127.92.	Himita. Roma.

Corr.	di	RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE	N. 16	:MSD:ALE

Trasm	nessa ulla	iezione	Crownciale	iei C.A.C
Con	N.	793	n cara	

Is examme parere favorevoic satto il profilo di legittimita ai sensi deil'uni 33 deila erge no 1790, n. 142.

Si esprime parere favorevoie in prome illa rozolarna contanue la sensi dell'ari. 13 della legge + 5.1.440, n. 142.

di esprime parere favorevoie in ordine il·la repoianta tecnica di sensi dell'ari. Es della legge sio. 1990, n. 142.

I Sipriano (Limenau)	
I Bespansanie zi Ruzionena .	•
Tomas I munic	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione-seduta pubblica OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale dei contratti.

L'inno millenovecentono van tadue

Jesi ventotto

dei mese di Aprile

tile ore 18

neila Sala delle adunanze consiglian.

Previa l'osservanza di tutte le formalità presentte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglien comunali. All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
CAPPUCCILLI Pasquale Luigi		x	
CIARLA Domenico		X	•
VENDITTI Giuseppe Franco		X	:
FRENZA Michele		X	
DI LIELLO Angelo		<u> </u>	
BUCCIGROSSI Michele		Х	
BARBIERI Michele		X	
TAMILIA Pierino		<u> </u>	<u>. </u>
DE IULIO Glovanni		X	
SAURO Luciano Onofrio		<u> </u>	<u>. </u>
TODARO Giuseppantonio		X	نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
TANILIA Angelo Michele		 	<u> </u>
SANTOIANNI Paolo		X	
DE LELLIS Vincenzo		Х	<u> </u>
TAMILIA Giuseppe Leonardo		X	1
			<u> </u>
			: :
	!		
•	i		<u> </u>
			1 1
	Totali	14	1,

Assiste l'adunanza il Segretano Comunale Sig.GALLO Dr. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuu, il Sig. Panquale CAPPUCCILLI,

Sindaco , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

1) Suchery Courselves and the bottom daywork to the night of bottom Courselves to the night of

⁽¹⁾ Per le copie senvere "limiaio"

¹²⁾ Cantrilare purio the non fa a caso

⁽³⁾ Canceilem te reserat deila beitberagione originate

IL SINDACO PRESIDENTE

Commit adottino ofthe allo Statuito, il Regolamento per la Disciplina del contrafillneitra al consesso che ai sensi della legge 8/6/1990, 9º142, & essenziale che i .: del Comune:

ta presente the il Regolamento the si intende proporte per l'approvazione consta Af 1177 titoli più l'appendice e precisamente:

fitolo I Principi generali;

Titolo III Progettazione e Studi - Incarichi professionali: Titolo II Funzioni e competenze;

fitolo IV Le procedure di scelta del contraente;

Titolo V

Esecuzione del contratto di appalto di CC.PP.; fitolo VI

Titolo VII Norme finali e transitorie.

Dà quindi lettura dello stesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Idita la relazione del Sindaco-Presidente;

Presa visione del regolamento di cui è cenno;

Non avendo nulla da rettificare; Con voti unanimi:

DELIBERA

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si compone approvare l'allegato: "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune" di Nº92 articoli, dando atto che dal testo originario sono state apportate le se-

guenti modificazioni, integrazioni e abrogazioni:

Art.9 - comma 1: modificato - comma 2 e 3: abrogati;

Art.11 - comma 1: modificato; art.10 - comma 1: modificato;

art.14: abrogato;

Art.15 - comma 3: modificato - comma 4, 5, 6, 7, 8 e 9: abrogati;

wt.16 - comma 2 lettera b): modificato;

Art.17 - comma 2: lettera b) e c): modificati;

Art.23 - comma 1: modificato - comma 2, 3, 4 e 5: abrogati; urt.24 - comma 1: modificato;

Art.30 - comma 5: integrato;

Art.34 - comma 1 e 5: modificati - comma 7 e 8: abrogati;

Art.35 - comma 6 e 7: modificati - comma 8: abrogato; Art.36 - comma 1 e 4: modificati - comma 3: abrogato:

Art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61: abrogati;

Art.71 - comma 1, 2 e 3: modificati - comma 4: abrogato; Art.67 - comma 3: abrogato:

Titolo VI: abrogato tutto il titolo; dall'art.77 all'art.89.



AF PER GLI ATTI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO EGIONÈ MOLISE COMITATO DI CONTROLLO

\simeq	SEZIO
7	


Approvazione regolamento c/le dei contratti. OGGETTO: Deliberazione n.16 di.C.C. del. 28.4.92 Risposta a nota del

RIPABOTTONI

del Comune di

Ani Grafube "La Reenne" un c. - Tel. 0874/64274 Far 64374

portuno rammentare che, con l'entrata in vigore del d.lg.406/91, è stata abrogata 1a legge 584/77 e conseguentemente occorre ade Nel restituire copia della deliberazione in oggetto, esaminata senza rilievi nella seduta del 24.7.92, si reputa op quare il Regolamento.



COMUNE OI RIPABOTTONI 001480

Illustra al con: Comuni adottino		
ti del Comune:		
Fà presente che	Titolo III - PROGETTAZIONI E STUDI -	
di 107 titoli p	INCARICHI PROFESSIONALI	
Titolo I Prin		
Titolo II Funz	Capo 1 - Attività negoziale e strumenti tecnici	
Titolo III Prog-		
Titolo IV Le p	Art. 18 - Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale	33 33
Titolo V Il C	Art. 19 - I progetti	دد
Titolo VI Esec	nali	34
Titolo VII Norm	Art. 21 - Prestazioni non soggette a convenzione	34
Dà quindi lettu		
	Capo II - Compiti dell'amministrazione	
Udita la relazi	Art. 22 - La committenza	35
Presa visione ć	1 at the second community of t	
Non avendo null	6 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Con voti unanim	Capo III - Incarichi di progettazione	
	Art. 23 - Incarichi interni	36
di approvare 1	Art. 24 - Incarichi esterni	36
che forma parte	Art. 25 - Incarichi esterni per progettazioni speciali	37
di Nº92 articol		
guenti modific:	Capo IV - Convenzioni	
Art.5 - comma		••
Art.9 - comma	Art. 26 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni	38 39
Art.10 - comma	Art. 27 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi	37
Art.11 - comma		
Art.14: abroga		
Art.15 - comma	Titolo IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTI	E.
Art.16 - comma		_
Art.17 - comma Art.23 - comma	Con I to a survivious del consetto ed autorium diverse a contrattore	
Art.24 - comma	Capo I - Approvazione del progetto ed autorizzazione a contrattare	
Art.30 - comma	Art. 28 - La deliberazione	43
Art.34 - comma		
Art.35 - comma	Capo II - Forme di contrattazione	
Art.56 - comma	•	
Artt.54. 55. !	Art. 29 · Le gare - Norme generali	45
Art.67 - comma		
Art.71 - comm.	Capo III - I pubblici incanti od asta pubblica	
Art.72 - comm		
Titolo VI: ab	Art. 30 - II procedimento	
	Art. 31 - I metodi	48
	Art. 32 - L'asta	48

Art. 33 - Definizione e procedimento	50
Art. 34 - Il bando di gara	50
Art. 35 - Domande di partecipazione	52
Art. 36 - La prequalificazione dei concorrenti	53
Art. 37 - Le Imprese ammesse od escluse	53
Art. 38 - L'invito alla licitazione privata	54
Art. 39 - Rilascio copie documenti tecnici	56
Art. 40 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi	56
	57
Art. 41 - L'offerta	
Art. 42 - Modalità per l'invio delle offerte	58
Art. 43 - Tornate di gara	58
Art. 44 - I metodi di gara	59
Art. 45 - Le modalità della gara	60
Art. 46 - Aggiudicazione	61
Art. 47 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria	61
Art. 48 - La pubblicazione dell'esito delle gare	62
Art. 49 - Norme di garanzia	62
Capo V - L'appulto concorso di opere pubbliche	
Art. 50 - Deliberazione	63
Art. 51 - Bando, avviso ed invito alla gara	63
Art. 52 - Le procedure di gara	63
Art. 53 - Aggiudicazione	64
Att. 23 * Aggreented	•
Capo VI - Forniture di beni e servizi	
Art. 54 - Deliberazione	65
	65
Art. 55 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature	
Art. 56 - Prestazione di servizi	66
Art. 57 - Bando di gara per le forniture di beni e di servizi	66
Art. 58 - L'invito alla gara	67
Art. 59 · La Commissione	67
Art. 60 - Procedura di gara	68
Art. 61 - Parere della Commissione ed aggiudicazione	68
Capo VII - La concessione	
Capo 111 - La concessione	
Art. 62 - La concessione di sola costruzione	69
Art. 63 - La concessione di costruzione ed esercizio	69
Art. 64 - La concessione di servizi	71
Capo VIII - La trattativa privata	
No. 65 La sessasion maiores	72
Art. 65 - La trattativa privata	12

Capo IV - La licitazione privata

Illustra al cont Comuni adottino ti del Comune: Fà presente che di N°7 titoli pi Titolo II Print Titolo III Prog Titolo IV Le pi Titolo V II C Titolo VI Zuec Titolo VII Norm Dà quindi lettu

Udita la relazi Presa visione d Non avendo null Con voti unanim

di approvare l' che forma parte di Nº92 articol guenti modifica Art.5 - comma ! Art.9 - comma : Art.10 - comma Art.11 - comma Art.14: abroga Art.15 - comma Art.16 - comma Art.17 - comma Art.23 - comma Art.24 - comma Art.30 - comma Art.34 - comme Art.35 - comma Art.36 - comma Artt.54, 55, 5

Art.67 - comma Art.71 - comma Art.72 - comma Titolo VI: abi

INDICE SISTEMATICO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - 1 principi Art. 2 - Finalità Art. 3 - La legittimazione Art. 4 - Le riserve	15 15 15 16
Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE	
Capo I - Gii organi elettivi	
Sez. 1 - Il Consiglio Comunule	
Art. 5 - Il programma di opere pubbliche	19 20
Sez. II - Lu Giunta comunale	
Art. 7 - Gli atti d'amministrazione	20 23
Sez. III - Il Sindaco	
Art. 9 - Programmazione delle gare di appalto	23 23
Art. 11 - Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici	24
Capo II - Il Segretario comunale e l'ufficio contratti	
Art. 12 - Sovrintendenza dell'attività negoziale	25 26 26
Capo III - Le commissioni di gara	
Art. 15 - Le commissioni di gara	27 29
Art. 17 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture	30

Illustra al con:		
Comuni adottino		
ti del Comune:	Tirolo V II CONTRATTO	
Fà presente che	Titolo V - IL CONTRATTO	
di Nº7 titoli p.		
Titolo I Princ	Capo I - Atti preliminari	
Titolo II Funz	Art. 66 - Documentazione antimaña	75
Titolo III Prog-	Art. 66 - Documentazione antimaria	75
Titolo IV Le p	Art. 68 - Cauzione	75
Titolo V Il C	Art. 69 - Autorizzazione all'acquisto di beni	76
Titolo VI Esec	Art. 70 - Contratti di forniture a trattativa privata	76
Titolo VII Norm	Art. 71 - Stipulazione dei contratti	77
	Art. 72 - L'Ufficiale rogante	78
Dà quindi lettu	Art. 73 - I diritti di segreteria	78
	Art. 74 - L'imposta di bollo	78
Udita la relazi	Art. 75 - La registrazione	79
Presa visione ć	Art. 76 - L'interpretazione dei contratti	79
Non avendo null		•
Con voti unanim		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
di approvare l'	Titolo VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO	
che forma parti	DI OPERE PUBBLICHE	
di N°92 artico:		
guenti modific:	Art. 77 - Divieto di cessione del contratto	83
Art.5 - comma '	Art. 78 - Sub-appalto e cottimo	83
Art.9 - comma		84
Art.10 - comma	Art. 80 - Variazioni all'opera	84
Art.11 - comma		84
Art.14: abroga		85
Art.15 - comma	. •	85
Art.16 - comma		85
Art.17 - comma		86
Art.23 - comma		86
Art.24 - comme		86
Art.30 - comme		86
Art.34 - comme	Art. 89 - Esecuzione d'ufficio	87
Art.35 - comma		
Art.36 - comma	The body blooms to the same and the same	
Artt.54, 55, !	Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art.67 - comma		
Art.71 - comma	Art. 90 - La normativa C.E.E.	91
Art.72 - comms		91
Titolo VI: abı		91

APPENDICE

Alle	ato A - Bando di gara per pubblici incanti per appulti d'importo:	
I	pari o superiore a 5.000,000. di E.C.U.	95
11	pari o superiore ad 1.000.000, di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	97
111	Inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	97
Alle	ato B - Bando di gara per licitazione privata ed appalto concorso p appalti di importo:	101
ī	pari o superiore a 5.000.000. di E.C.U.	98
11	pari o superiore ad 1.000.000. di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	99
111		00
Alle	ato C - Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione p appalti di importo:	er
I	pari o superiore a 5.000.000. di E.C.U	01
11	pari o superiore ad 1.000.000. di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	02
Ш	Inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	03
Alle	ato D - Avviso di gara per appalti d'importo:	
i		04
II	pari o superiore ad 1.000.000, di E.C.U, ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U,	04
111	Inferiore ad 1,000,000 di E.C.U.	05

Art. 1 I principi

- 1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
 - 2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:
- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legi:timato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2 Finalità

- 1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
- Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3 La legittimazione

- 1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
- Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

- 1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le conven-zioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
- 3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

Titolo II

FUNZIONI E COMPETENZE

GLI ORGANI ELETTIVI

IL CONSIGLIO COMUNALE SEZ. I

Il programma di opere pubbliche

- il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio atcoerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma 1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'arr. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvure tua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, regionale di sviluppo.
- 2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le lince d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
- 3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
- che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti. 4. Le variazioni all'ordine delle priorità sissate nel programma
- lative variansi, gli uffici competenti predispongono i progetti esecu- A if N. J. L. A i a 5. Intervenda l'approvazione da del programma, sia delle retivi e le refative proposte opurative.
- 6. Per le progettazioni da essettuare mediante incarico a pro-sessionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giun-ta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

6 -

Art. 6 Gli atti fondamentali

- 1. Nell'ambito degii atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno riievanza ai rīni dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:
- a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione:
- b) la contrazione di mutui;
- c) gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi:
- d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

SEZ. II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7 Gli atti d'amministrazione

- 1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
- 2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
- a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo sche-

ma del relativo disciplinare;

- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge:
- h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.
 - 3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:
- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Con-

siglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

- 5. Per gli acquisti, alienazione e permute di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:
- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovra essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;
- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
- 6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:
- a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione di aggiudicazione;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.
- 8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione l'inanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, stu-

di di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

Art. 8 Relazione al Consiglio

- La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.
- 2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

SEZ. III IL SINDACO

Art. 9 Programmazione delle gare di appalto

- i. Dato lo scarso numero di gare d'appalto non si ravvede la necessità di un calendario delle stesse.
- 2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando. Angullato
- 3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco rabilisce, su proposta del Segretario comunale, la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge dal presente regolamento. Ad (302 A)

Art. 10 Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

l. I professionisti esterni incaricati della direzione delle Opere Pubbliche devono far pervenire ogni tre mesi una relazione sullo stato dell'opera.

2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

(

 Il Sindaco potrà richiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 11 Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

 Il Sindaco provvede a trasmettere copia delle relazioni alla Giunta Municipale.

Capo II IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Sovrintendenza dell'attività negoziale

- I. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
- In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
- a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
- b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
- d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
- Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
- 4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Art. 13 L'attività di rogito

- 1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 72.
- 2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 L'Ufficio contratti

- 1. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo adeguaro all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'Ufficio contratti.
- 3. L'Ufficio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti All'AULLA relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento.
- 4. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
- 5. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio contratti promuove la riunione dei funzionari dei settori interessati per completaro l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

Capo III LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 15 Le commissioni di gara

- 1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Segretario comunale per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.
- 2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.
- 3. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Segretario Comunale.

- 4. Il responsabile dell'ufficio contratti è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo. Nel caso di assenza dal servizio lo sostituisce il funzionario dello stesso ufficio, di livello più elevato. Nel caso che vi siano più funzionari dello stesso livello, la sostituzione spetta a colui che la, nella qualifica, maggiore anzianità alle dipendenze del Comune.
- 5. È membro delle commissione il dirigente responsabile del settore che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'e- hadilli città

N.B. Testo per i Comuni nel cui organico SONO compresi dipendenti con qualifiche dirigenziali.

spletamento dell'appalto. Nel caso che il predetto siu assente dal servizio, lo sostituisce il responsabile dell'unità organizzativa dello stesso settore, specificatamente competente nella materia cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. Nel caso che il dirigente del settore sia incaricato della presidenza della gara, della Commissione viene chiamato a far parte un altro funzionario, di livello apicale, prescelto dal Segretario comunale.

- 6. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati dal Segretario comunica al Sindaco.
- 7. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma. Il memoro di cui al quinto comma è scelto in relazione all'oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercita le sue funzioni anche per le gare successive, in deroga a quanto disposto dal predetto comma.
- 8. Il responsabile dell'ufficio contratti è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tuttifi membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.
- 9. Il Presidente della commissione comunica immediatamente al Sindaco, al Septetario comunale, al Ragioniere capo ed al Settore interessato l'esito della gara e affida al responsabile dell'ufficio contratti il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

Art. 16 Le commissioni per gli appulti concorso e per le concessioni di opere pubbliche

- 1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.
 - 2. Essa si compone di:
- A) Membri di diritto interni:
- a) Sindaco

Œ

- b) Segretario comunale; Presidente.
- B) Membri tecnici esterni:
- a) tremembri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.
- 3. La nomina della commissione, per quanto attiene ai membri tecnici esterni, è di competenza della Giunta comunale.
- 4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
- 5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.
- 6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
- La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni
 offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse
 relative.
- 8. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Art. 17 Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture

- La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.
- 2. Essa si compone di:
- a) Sindaco od Assessore da lui espressamente delegato;
 - b) Segretario comunale; Presidente.
- c) Dall'impiegato di maggiore livello dell'area

amministrativa.

 La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.

Titolo III

PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I ATTIVITÀ NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 18 Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

- Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
- La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
- 3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
- a) il progetto generale;
- b) il progetto di massima;
- c) il progetto esecutivo.

Art. 19 I progetti

- Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
- a) progetto generale si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
- b) progetto di massima il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa

e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma gia occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa deldefinito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui l'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

progetto esecutivo — il progetto esecutivo è lo sviluppo completo li, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della derinizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contaoidell'obbligazione di fare dell'appaltatore, T

oggetto di rapporti convenzionali Ulteriori atti, studi e ricerche Art. 20

- 1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali del P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Prestazioni non soggette a convenzione Art. 21

- 1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
 - 2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferii Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gii a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.
- 3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

COMPITE DELL'AMMINISTRAZIONE II odn.)

La committenza A11. 22

- 1 Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'al Ildamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla projectazione di opere pubbliche, a prescindere dalla manna e dalla utilità, la condizione, cretta a sistema, di:
- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di at tenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- ma. Jormulimdo indirizzi ed osservazioni delle quali il progettiva lo esaninare ed esprimere il proprio giudizio sul propetto di massiterral conto nella progettazione esecutiva;

ENDERSON OF THE PROPERTY OF TH

et veriffeare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed nell objettivi dell'Ente.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 23 Incarichi interni

- I. Somo previati quali inemrichi interni quelli ele riontenno nel regime di convenzione ten il Commune e il beculco inemricato della fimizione di Uffleto Tecnico.
- 2. La deliberazione della Giunta gommuale con la quale viene precisamente indicato il funzionario, decaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa fremina dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art, 22.
- Nell'individuare il fydzionario titolare dell'incarico, l'Am / ninistrazione si adegua allosue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'improne il criterio della pycalenza.
- 1. L'Amministrazione promuove ogni forma d'interazione armi totale, al line di l'adillare la massima partecipazione, in ogni fasc di claborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.
- V. For ly/specifiche discipline di cui al presente articolo, il soproturio conjunte assicura il coordinamento fra i funzionari che, an corche appentenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire eli appogli ocnici, amministrativi e pintidici comessi alle proprie spe ettiche funzioni.

hicarield esterni

I fationmaconumale, per interventi non previati nel cerime convenzionalorio di cui sopra, può affidare membria professionia seconi

mento di apposid com orsi, direttamente o attraverso lo svalgi-

1 I a sceltă deve essere rivolta a professioniai în possesso dei

requisiti di legge è che documentino di aver più ettettuato propettazioni di opere analoghe a quelle orgetto dell'incurios, tali da gramthe esperienza e competenza specifica adopuata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito cur iculum professionale. Sono esclud dall'incurico i professionisti che communa banno offerto mona di desante insodificazione in consequenza di precedenti in anchi espletati per conto di questo Comme.

 In opinicaso per la tatrispecir di cui al presente articolo l'in carico. Tormalizzato da appresira convenzione nel termini di cui al suo cesteo anticolo 36.

Incarieli esterni per progettazioni speciali

- 1 Il Comme può motivatamente, in particolare allorchè con concessione di sola propettazione, nelle speciali forme della "comsul tung engemering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di tattivitità, prospezioni, indagini ed claborazione delle propettazioni, sen a compiti di esecuzione.
- 2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiannando a farne parte anche tecnici di altri cuti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispetti co Albo professionale.
- V. La deliterazione con la quale viene costituito il gruppo da bilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento del l'invarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli com ponenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche auministrazioni deve escre compatibile con i rispettivi ordinamenti.

?

Capo IV CONVENZIONI

Art. 26 Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

- La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la l'attispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
- In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 22:
- n) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'Importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
- 1. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

 Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. 11. PP, 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Vrt. 27 Disposizioni comuni a tutti gli incarlebi

- 1 Gli elaborati commone prodotti in conseguenza delle disci pline recate dal presente renolamento devono muitormarsi al principi sia di tutela ambientale, sia di ocui altra tutela del pubblico interesse precisti dull'ordinamento ciuradico, ofite che dalla specifica legisla zione di riferimento.
- 2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli cla borati principali e di detraglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con partico lare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni ori ginarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione commule. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona escuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.
 - 3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appulto a ditte specializzate. In tal ca so eli atti propettuali devono risultare comprensivi dei relativi ela burati tecnici e perizie;
- (1 l'importo per le spese tecniche di propettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritemute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- et l'importo delle spese per le arce e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera propettata, compreso opni onere mere sario;
- II moi quota per spese impreviste,
- 1 Islei casi in eni il progetto comporti situazioni ablative a qualunque titolo, esso comprende normative di dettarlio allo scopo di tendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena con tornità con la legge.

Capo I APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 28 La deliberazione

- 1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo prestippone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
- 2. È condizione e presupposto che l'Intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in nitro atto fondamentale dallo stesso approvato.
- 3. È ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro patere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
- Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo;
- n) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'Impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vi-

- genti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base:
- e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
- 5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Capo II FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 29 Le gare - Norme generall

- Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:
- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- e) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

- 2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:
- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicarrici;
- c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggludicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
- Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
- a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione co-

monale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), al fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento D/1, D/11 e D/111;

- e) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
- d. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto del l'appoilto è finanziala con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. l'esoro I febbraio 1985.
- 5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accessa delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola calegoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubbilel 23 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, al sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.
- 6. Il vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle pare che nel contratti siano inserite clausole che ne consentano la tinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza,
- 7. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatumente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.

Capo III I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 30 Il procedimento

- 1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
 - 2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggindicazione dell'asta.
- Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
- 4. Il bando di gara è redatto dall'Ufficio contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato, in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, allegato al presente regolamento con le sigle A/I, A/II, A/III. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunule.
- 5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nel termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E.
 per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle
 altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate
 con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3
 di detto decreto, e ascondo quant'altro previato dalla
 legge regionale e nazionale in materia.

6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di putticolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoliativa che il Segretario comunate e l'Ufficio contratti provvedono ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che previede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperra.

Art. 31 I metodi

- I. Jasta pubblica, secondo l'importanza del contratto può esvere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
 - ii) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
 - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o udulmo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
 - e) per extinzione di candela vergine;
 - d) per pubblico banditore.
- Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 sono i seguenti:
- anello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (offerta di prezzi);
- b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ilbasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
 - e) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esceuzione, il costo il utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che l'enucurrenti s'impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita.

Art. 32 L'asta

 I. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel hando.

- 2. I tasta è presidenta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 15. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'usta e richiama l'attenzione del concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e depuviti tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte invinte o presentate non possono essere più rittate. I' sara dever rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. È dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due efferte vulde, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggindicazione anche se perviene una sola offerta.
- Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicard nel primo comma del precedente art. 31, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- ventre mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse delitionin pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 pubblika seduta, il Presidente della Commissione di gara procede alindutiate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo com-6 continita secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regola-Glunta commune dopo la valutazione delle offerte presentate e sono committate al concorrente aggindicatario ed al secondo classificato 4. Quando l'usta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 24 della logge 8 agosto 1977, n. 584. la spedizione delle offerte deve avdel giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in 'apertura dei plicht contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state ma dell'urt. 31, il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il itsultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicaada tettera e) del primo comma dell'art. 31, la Commissione di gara mento. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla zione definitiva. Nel caso che sin stata adottata la procedura di cui entro il termine stabilito dalla legge.

nd and programmed and the experience of the companies of the programmed and the programmed and the companies of the companies

2

Capo IV LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 33 Definizione e procedimento

- La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.
- 2. Le fini essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
- b) pubblicazione dell'avviso di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 34 Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dal+ l'Ufficio di Segreteria.

con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. I contenuti sono stabiliti, in conformità al predetto decreto ed in relazione all'importo della licitazione, dagli allegati B/I, Il/II e B/III al presente regolamento. Per la redazione l'Ufficio contratti fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

- Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.
- Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del hando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 30 del presente regolamento.
- 4. La Giunta comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
- La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dal l'HITToto di Segreteria.
- Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione commune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
- La Giunta comunale stabilisco ogni due anni l'elenco sia dei quotidinni a diffusione nazionale, siz di quelli a diffusione regionale, sui quali vergono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni da parte dell'Ufficio copiratti.
- 8. L'Ufficio contratti predispone, entro il 15 del mese successivo, l'elenco degli appatti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:
- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partegipanti;
- ditta aggiudicataria;
- -- condizioni di aggiudicazione

AHAULLATO

- e lo trasmette al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione:
- a) alla Giunta comunale;
- b) ai Capi Grappo del Consiglio comunale;
- e) ni Presidenti delle Commissioni consiliari;
- d) al l'esidenti dei Consigli circoscrizionali;
- e) alla stampa locale ed alle eventuali emittenti radio-televisive locali.

Art. 35 Domande di partecipazione

Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrate domunda per essere anunesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

- a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gata, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controffrmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
- L. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Al fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
- d. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola al Comune - Ufficio contratti, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.
- 5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purchè la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R..
- 6 L'Uffleio Sepreteriaconserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la husta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
- de pervenute al protocollo generale e ne cura la conservazione. Per le domande pervenute altre la termine fissato dal bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.
- R. Trascorsi cinque giorni feriali dall'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell'Ufficio contratti informa A decutari Il Segretario comunale del loro numero ed inizia l'istruttoria formale

delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabille dal bando di gaza.

Art. 36 La prequalificazione dei concorrenti

La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dal Segretario comunale.

che cura

l'Istruttoria formale delle istanze pervenute.

- 2. Le Istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini Ilssati dai bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
- 3. La Commissione entro 20 diorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze Admollato e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.

4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Segretario comunale che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile.

Art. 37 Le Imprese ammesse od escluse

- La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.
- 2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative molivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
- I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.
 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art, 38 L'havito alla licitazione privata

- 1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato e la loro spedizione avviene, a cura dell'Ufficio contratti, entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 37. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito.
- Per gli appaliti soggetti alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
- 3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le licitazioni private soggette alla legge 8 agosto 1977, n. 584 non è previsto alcun termine di validità della procedura di pubblicazione.
- 4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze, in conformità all'art. 10 della citata legge n. 584/1977 e successive modificazioni.
- 5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'inviro il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
- 6. La lettera d'Invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso del requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:
- a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);
- b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);

- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Ardigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per te mesi dalla data del rifascio);
- d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
- e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di aecettare le clausole del capitolato;
- f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appalture o convedere in cottinto, redatta in conformità a quanto previsto dull'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- g) documentazione presentata dalla legge e di cui al successivo art.
 40 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;
- h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.
 - 7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:
- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- e) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.
- 8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

Art. 39 Ribiscio copie documenti tecnici

- Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
- 2. Al rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio contratti, che viene introitato in bilanelo contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici el cul amministrativi.
- 4. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Dirigente dell'Ufficio contratti, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 40 Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

- 1. 1. 'Associazione temporanen d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
- Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche ilunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
- 1. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
- 4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nadonnie Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori sia-

no di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri ntti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

- 5. Per l'equisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gure delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 genunio 1991. a. 55.
- 6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecudone può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e ciassifica corrispondenti alle parti stesse.
- 7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunitsi la Associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 21 della legge n. 584/1977 e successive modificazioni, pussono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli tichiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.
- 8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.
- Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'Impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
- 10. În conformită all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è victata l'associazione, anche în partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggindicazione della gara.

Art. 41 L'offerta

- 1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di mauffestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
- 2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta ilspetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
 - 3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono

essere Indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza tra le due Indicazioni, sarà ritemta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscilita.

- 4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
- a) redatta in carta bollata:
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controffranta sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alfa gara.

Art. 42 Modalità per l'invio delle offerte

- 1. È obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
- 2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di eschulere qualsiasi manomissione del contenuto.
- 1. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
- d. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale e dall'Ufficio contratti per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

Art. 43 Tornate di gara

- 1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la prescritazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
- 2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle uni e alle quali l'Impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nel-

l'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 44 I metodi di gara

- 1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:
- n) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, n. 14);
- b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
- c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (nrt. 3, legge 14/1973);
- d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
- e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).
- 2. Per le ilcitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono anunesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687).
- 3. Le lichazioni private per gli appalti di opere pubbliche discipliante dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l'art. 24 della legge predetta, con uno dei seattenti sistemi:
- a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
 - mediante offerta di prezzi unitari;
 - mediante offerta ill ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
- h) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata la buse ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attimenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'oneri, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'Importanza loro attribuita. Quando viene adottata questa procedura, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 16.

Art. 45 Le madalità della gara

- 1. Fa ficitazione privata ha hogo, nel giorno ed ora prestabilio incurkenti delle imprese la sede commune, aperto ai rappresentanti
 o incurkenti delle imprese puriccipanti e, in generale, at pubblico, che
 kura. La svele della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredae di ragola, con un tavolo ldonco per i lavori della Commissione
 tra, di regola, con un tavolo ldonco per i lavori della Commissione
 die per colorio che assistono alla gara, in numero adegnato ed in posizione de consenta il seguire i lavori della Commissione
 die per colorio che assistono alla gara, in numero adegnato ed in poarrevare intralcio alle operazioni relative.
 - 2. All'ora stabilita uella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due l'estluoni, dictiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia sposizione del present. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel retuinie presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono perme, e il quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune mantenendo chiasi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Spatentio della Commissione, perché ne sia data successiva notivia fomate alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver actuibili agil atti fotocupia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le delle di rice/lone. La relativa commicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.
- 3. If Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della repolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello assibili l'inunitsione, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichian l'inunitsione dell'offeria, che rimane sigiliata nell'apposita bubro l'esa e ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro l'esaciatio e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta si gillarit, viene deposituta dal Presidente sul tavolo,
 - sione, Incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nelstone, Incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invitu alla gara, è preordinata a garantire ed a intefare l'Amministruviane comunale che deve nequisire idonen dimostrazione del posdi tutti i cuncorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara da parte
 disputtati l'esclusione del concorrente per irregolarità della documena verbale del motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi
 scuttutte ii motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi
 scuttutte ii hecalicato dell'impresa interessata al momento dell'esclusique vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria deriviane derimitiva, facendone constare a verbale.

- § 1 e buste contenent le referte delle ditte non aumesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantennte sigillare e verugono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali affinguesa interessata.
- 6 Ultimato l'esamo dei documenti il Presidente ricpiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerre.
- Per classima offerta il Presidente, dopo aver vei ificato la repolazio della firma, di fettura delle condizioni nella stessa proposte, con tosa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissono, applicando il metodo di para stabilito nella lettera d'invito, devermina l'impresa vincitrice della gara tatte salve le decisioni in meno all'augindicazione che sono riservate alla Ginuta commade in contromini a quanto dispone il successivo articolo 46.
- 8. Copia del verbale di gata, sottoscritto nell'originale dalla Commessione e dai restimoni, è trasmessa dal Presidente al Sindaen.

Ari, 46

Aggindienzione

- Pagindicazione diventa efficace per Pannainistrazione depo l'approvazione da parte della Giunta commule.
- ' I approvazione della Giunta può essere negata:
- a) ofton bê Polferta sia rabuente bassa da farfa rifenere non congrua e da ba temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obtheti derivanti dal contratto;

b) per vizio illevato nelle operazioni di gara.

Art. 47 Commicazione all'impresa aggindicataria

- 4 II Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall'art, 19 della berer n. \$81/1977, entro dieci giorni dalla gara l'esiro della stessa all'aveindicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
- 2. Unpgindicatatio deve presentare entro 10 giorni dalla comuni a cione la discumentazione prevista dall'articolo predetto e dalla fesse n. 55 (1900 Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le pare soprette alla citata legge n. 581/1977, la Ciunta comunale, con atto motivato, annulla l'apgindicazione effettuata ed appindica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di alpulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le nobalità di cui all'art. 7 della leppe 2 febbraio 1971, n. 14 e dall'art. 9 della leppe 8 aposto 1977, n. 584, limitatamente alle fra nee di pubblicità lel proviste, integrate, se del caso, con altre a carattere besite, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla pubblicazione adottato (art. 20, leppe 19 marzo 1990, n. 55).

Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del cerretto scolgimento della gara.

- In particolne sono motivo di nullità le inosservanze delle no me dirette a garanthe la segretezza delle offerfe.
- U. Sono altrest motivo di nullità le norme la cui disapplicazio ne o violazione comprometta il serio e proficno svolgimento della gara

Capo V CAPO V CAPO V

Art. 50 Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare rilerito alla deblecazione di approvazione degli arti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa riuvio al disposto dell'art. 28.

Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalità azione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 34, 35, 36 e 37, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto ctabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati W.L.W.H e B./HL. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolar modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed conomica ne essaria alle imprese concorrenti per formulare la loro otterra, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentare dall' Amministrazione connutale.

Art. 52 Le procedure di gara

- l Le modalità di costituzione della Commissione commale per pli appatti concorso sono Tissate dall'art. 16.
- <u>La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Gunta commale nella prima rinnique utile dopo la presentazione delle oftene per l'appatto concorco.</u>
- C. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
- l. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare

E

a sottocommissioni luterne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compluti I lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementl acquisiti.

- 5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
- 6. La Commissione può nuche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale con-

Art. 53 Aggindleazione

- 1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
- 2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione dei progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3. 1. Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Capo VI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 54 Deliberazione

- 1. Per quanto attiene al p/ocedimento preliminage riferito alla approvazione degli atti tecnico amministrativi e quant altro di legge si ta tinvio al disposto dell'att. 28.
- 2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al Ad dullato comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 111, in quanto applicabili.

Art. 55 Forniture di beni, impianti ed attrezzature

- 1. Alla reduzione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri claborati tecnici per la fornifura o manutenzione di beni,/impianti ed attrezzature provvedoncygli uffici comunali competenti.
- 2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Uftlelo Feonomato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi « le utilizzano impianti e√ attrezzature in merito ai quali £li stessi banno specifica competenza.
- Oli intervenyi di manutenzione ordinaria e/straordinaria di beni, impianti ed adrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono conferesi in perizie riterlie al lubbisoglio di almeno un semestre, distinte per settore d'o- Africh A70 pera o merceologico d'intervento. Le relative groposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del somestre.
- 4. Per/gli interventi relativi alla fornidara di beni, impianti ed attrezzatur/ che per la loro consistenza nog rientrano nell'ordinaria conneten/a dell'Economo stabilita dall'aphosito regolamento, le peclzle, cayitolati e disciplinari sono redatif con un adeguato anticipo vispetto/ai tempi nei quali necessita la lo/o utilizzazione e presentati. dal Inglionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

Procedura di gara

(

le procedure di gaya a tale disciplina. dalla legge 30 maryh 1981, n. 113, in materia di Jhminne, adegna 1. 1 Anuminist juzione, stante la particulare disciplina introdotta

re adeguatamodite motivate anche ai fini dell'aggiudicazione. 2. Eventuali aggiunte ed integrazioni docute a fatispecie pe culiari, comosse al tipo di fornitura di beni odi servizi devona esse. Adae vi

farete della Commissione ed aggindicazione

di quant'altro dovuty per legge. razione, munua dei pajeri di eni alla lerge 8 gingno 1940, n. 142 e pero nice alla Giunta comunale unitamente alla proposof di delibe 1. Il parere della t'emmissione di cui all'articolo precylente desc

provedimento/mativato, escladendolo dalla gyla. uusse um siamyhieume valide, ha facultà di respjugere l'offerfa con ed novemalmente bjaso rispetto alla prestazione, la giunta comma zione, può chiedefe all'afferente successive giastififazioni e, qualora le, puma di procedere sulla proposta di deliberazione di aggindica. Ale il li 2. Qualora tallylic offerte presentino un prezzo menifestatamente

l'esito della fara all'aggiudicalario ed al concfurente che segue nella nella quale 1/ deliterazione di aggindicazione/e divenuta esecutiva. 1. 1 'Anfuinistrazione comunica, entro efeci giorni dalla data

1. 1% quanto attiene aeli ulteriori adempimenti si fa esplicito riterimento alla legge 10 marzo 1981, n. 143, in generale, ed all'art. 15 della/stessa, in particolare.

INCONCTESSIONE . Capo VII

La concessione di sola costrazione

- panata affappatto. l'a con essione di sola costrozione di opere pubbliche è opti
- al presente regolamento B/1, B/H e B/III. disposto dal D.P.C.M. 10 genuaio 1991, n. 55, secondo gli allegari glio 1989, n. 897-140. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto di cui all'art. I della Direttiva del Conviglio della C.E.E. del 18 lu corso. l'Amministrazione può far rientso alla "procedura ristretta" da appedto concerso. To casi particolari, per esperire l'appado con-Il conferimento della concessione è preceduto normalmente
- ta, sia sotto il profilo della convenienza. erzionali che rendono necessaria l'adozione della procedura presecttamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed ec-1. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adegua-
- con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una mento delle autorizzazioni e concessioni annuinistrative prescritte, l'edosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progete le linee guida fissate in approsito capitolato programma, assumenoento del collando e l'avvenuta press in consegna dell'opera. quata non interiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletapous all'Amministrazione, la quale provecte al pagamento del prezzo senzione dei tavori e la loro direzione, consegnando l'opera comtazione, l'acquisizione delle arce e degli immobili necessari, l'orteni 1 Nella concessione l'affidamento ha lungo secondo i criteri

la concessione di costrazione ed esercizio

- rettazione e costruzione dell'opera e la pestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata. l'a concessione di costruzione el esercizio comprende la pro-
- 🐣 Con la concessione di costruzione ed escreizio il Comma con

ž

cede ad un altro sopperto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e Pesercizio di un servizio pubblico di sua cumpetenza. La controprestazione dei lavori eseniti dal concessionato è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di pestire l'opera oppure il diritto predictto accompagnato da un prezzo.

1. Undidamento della concessione avviene, di regola, mediame appadro concurso, da tenersi eno le modalità di cui ai precedenti arre, O e seprend, in base at an capitolato programma che deve fissare servicio. Il bando di para è redatto in contormità a quanto disposto citert e requisiri dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del dal D. P. C. M., 10 pennaño 1991, n. 55, secondo gli allegari al presente regolamonto CZL, C. H.e. CZHL. In casi particulari l'Amministrazio. ne, per esperire l'appalto concurso, può far ricorso alla "procedura ristretta" di eni all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.F. del 18 Imelio 1989, n. 8974-10. La relativa deliberazione a contrattare deve exerte infegualimmente motivata sia con l'illustrazione delle cauma venguno definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il se particulari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescella, sia sottu il protilo della convenienza. Nel capitolato program-Comme ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionanio nessum prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessimario un puzzo ma tantuta ed annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si seolge la gara:

b) if comme autorbza il concessionario a devolvere a proprio beneticus i proventi dell'escreizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Fine, viene calculata in modo da consentinancine utile. Il Comune si risceva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che stranno praticate dal concessionario. Nel caso per la durata della concessione, il suo imparto deve essere conper la durata della concessione, il suo imparto deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le taniffe di crugazione del pubblico servizio.

4 - Il concessionario, a propuia cura e spese e sotto la vigilanza dell'Ammbiistrazione concedente;

 a) etherma eff stradi prediminari e redige il progetto escentivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune; b) nequisisce le arever pii immedidi necessuri all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla escenzione dei favori, direttamente o mediante appalto, assieurandone la direzione tecnica;

d) nel casa che prov veda all'esecuzione dei lavari mediante appalto,

s'impepua ad osservare le morme di kenge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

 e) provvede alla pestione del servizio alle condizioni previste dal capitelato programma. § Il concessionatio, alla scadenza della concessione, trasterisce a) Comune Popera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Art. 64 La concessione di servizi

1. Ferme timendo le disposizioni di cui all'art, 62 del presento revolamento per quanto articue alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta al'Idamento al concessionanio di artività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

2. Possono affilarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di procetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collando delle opere ultimate.

 Hennessionario di servizi non può rendersi affidatatio del la realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per d tramite di società controllate o collegate, nell'escenzione dei lavori.

LA TRATTATIVA PRIVATA

La trattutiva privata

sia riteunto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse. quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò 2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di L. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha Juogo

contratti a trattativa privata quando:

 b) l'ungenza dei lavort, acquisti e forniture sia tale da non consenti- a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abte T tempi prescritti per l'asta o la lichazione privata; blinto fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

d) cleotra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secone) rieurra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste datl'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche:

ve modificazioni; do commu dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successi-

e) ricorramo, per l'appatto di lotti successivi di progetti generali ese-cutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennato 1978, n. 1 e successive modificazioni;

D) per l'affidamento di fornime di arredi, macchine ed attrezzature putibili con quelli in dotazione: ti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non comdestinate al completamento, ampliamento e tinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori compor-

g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori lizione della spesa autorizzante i fini suddetti; zione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuaeffettuata, in rapporto all'oppetto della fornitura o della prestamitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene

h) per l'effettunzione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;

in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze re per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente, per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedu-

provedente comma, sin sotto il profilo della convenienza, re adepuntamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al La deliberazione che dispone la trattativa privata deve esse-

Titolo V

II. CONTRATTO

Capo I

Vrt. 66 Documentazione antimalia

- 1. 1 "Annanistrazione communie è tennta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli efferil della Fericlazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
- Per la stipulazione di contratti con artigiani o con escreenti professioni ed in tutti gli altri cusi di cui al nono comma dell'art. 7 della fence 19 marzo 1990, n. §§, la certificazione è sostituita dalla dichiarrazione di "antocertificazione" prevista dal settimo comma del profetto articolo.

Art. 67 Deposito spese contrattuali

- L. L'ammontaire presunto del presertito deposito per le spese di contratto poste a entico del terzo contracute, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione conomale.
- Hardativa contisperitiva è versito, prima della stipulazione del contatto, nella crissi economile.
- 1. Riwiten nolla competenza dull'Economa comunale la gestion.

 1. In repolementatione-di-rate deposito. Ad a 0.1 L AT-3
- Il venumalio deve avere luogo, in ogni caso, entro frenta giorni dalla dara di chiusura della rendicontazione.

Art. 68 Canzione

1 Colovo che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comme, sono tenuti a prestate cauzione in numerario od in titoli

Ý

di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidelassoria assicurativa o mediante fideiassione bancaria.

te. T

- 2. La misura della canzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legne o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
- 4. L'elemen delle società di assignrazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente arricolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
- le canzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere communite, secondo le norme del regolamento di contabilità.
- 3. È munesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
- 6. Compete alla Giunta communie deliberare lo svincolo della canzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Autorizzazione all'acquisto di beni

- L'accettazione di lasciti o domazioni di qualsiasi natura o valore che importinti aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
- l'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione preferizia.
- Non sono songetti all'annorizzazione prefettizia i heni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Contratti di forniture a trattativa privata

- I contratti preceduti da trattativa privata, oftre che nella fornui puddica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle sepuenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, u. 2440;
- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) rou atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accertata dall'Enne;
- e) per mezzo di centispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Stipulazione dei contratti

- 1. La rappresentanza esterna del Comune, escreitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Enre con la stipula dei conmarti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza del pripriardo Omerate.
- Alla stipulazione dei contratti preceduti da anpalti ai publifici inenuti e da licitazioni private, provvede il Sypetario de las presiedato la telativa Commissione di gara.
- 1. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto concorso, trattativa privata e, quando ammesso, per corrispondenza provvede il l'appetarto Om, lo , che ha proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale.
- 4. In gaso di difficoltà nell'Andividuazione del dirigente che deve provvedere alla stipulazione del contrayto, la designazione viene fatta dal Segretario comunale/ secondo i griteri suesposti, dallo stesso interpretati in via definidva. Ad dove 879
- 5. Resta attribuita al Sindaco la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di altenazione di beni immobili e di costituzione di dittiri reali di garanzia. Tale funzione, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, è esercitata dall'Assessore delegato a sostituirlo.

N.B. Testo per l'Commol nel cui organico SONO compresi dipendenti con qualiffiche dirigenziali.

0.77

Art. 72 L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale

roga i contratti nell'esclusivo inte-

tesse det Comme.

- 2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare purte integrante del contratto.
- 3. L'Afficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personule responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
- 4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 73 I diritti di segreteria

- 1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
 - 2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
- 3. L'accortamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio contratti.
- 4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
- 5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 74 L'imposta di bollo

- 1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
- 2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a 1..50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L.100,000,000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 75 La registrazione

- L'utti I contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in. forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assorgettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
- 2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 76 L'interpretazione dei contratti

- 1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai tini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
- 2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è annuessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
- 3. Non trova applicazione il principio di cui all'art, 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

La normativa C.E.E.

- dinamento giuridico italiano, in quanto applicabili. I. Eute si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'or-
- dente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia. 2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma prece-
- le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applica si dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta urile ni lini della certezza interpretativa. 1. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente

Contemperamento alle norme della legge 241/1990 Art. 91

- Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.
- to disposto dal presente regolamento. formerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quan-2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si in-

Entrata in vigore

- sto con quanto disposto dal presente regolamento. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in comra-
- tilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto. 2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza

.

(_

.,

BANDO DI GARA PIR PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara ces e contenere i seguenti

- a) il nome, l'inditizzo, il munero di tejefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appairane:
- In data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Conunità europee;
- e) il criterio di aggindicazione prescelto:
- d) il husto di execuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la matura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti. l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentato il fetta per una o piti lotti o per l'insieme: l'indicazione delle eventuali opere scorpurabili con il relativo inverto; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- et il termine di escuzione dell'appalea;
- il soggetto e l'indirizzo eni posseno richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- p) il termine di rivezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debhono redigersi;
- ii) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le officiti, munché la data, Pora ed il Imogo di detta apertura;
- i) fe indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni abra eventuale forma oli garanzia richiesta all'appahanore ai sensi della mormativa ciperate;
- D le modalità escuziali di finanziamento e di pagamento della pre stazione con Ofetimento alla normativa che le posserive;
- k) la facultà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli arricodi 20 e sententi della kerpe 8 aposto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art, 13 della legge n. 584 del 1977;

- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) Tichiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappattare;
- o) ammissibilità di offerte in aumento;
- א) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) ammissione delle impresse non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
- richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma
 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

ALLEGATO A/II

IRANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per i patablici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).

ALLEGATO A/III

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I ad eccezione delle lettere li), I) ed o).

ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARLO SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U. ILANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA

Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

1) le notivie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q)

e vi del precedente bando di gara;

2) il criterio di aggindicazione;

 net caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'etaborazione dei progetti, le indicazioni unii a date canascenza dell'oggetto del contratto ed a presentare

4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione. l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le fingue in cui deblumo redigersi;

 4) il termine massium cutto il quale il soggetto appadiante spedità off invite a presentate offertag

6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotti i requisiti sorgettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla to forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanlettera fi del precedente bando di gara.

Cili inviti a presentare offerta debbono specificare:

t) le indicaziuni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere (), g), p) e r) del precedente bando di gara;

l'anunissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tennto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. Sk.1, e a completamento delle informazioni fornite.

ALLEGATO B/II

į

(

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI AL MILIONE DI E.C.U, ED INFERIORE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando deve contenere i seguenti elementi: 1) le motivie di cui alle lettere a), e), d), e), i), k), m), u), q) ed s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato 1;

a date comoscenza dell'orgetto del contratto ed a presentare le renone dei lavori, anche l'etaborazione di progetti, indicazioni mili 9 nel caso di appadio avente per oggetto, oltre all'eventrale eseen lative proposte; 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere invinte; d) il termine massimo entro il quale il soggetto appattante spedira gli inviti a presentare offerta;

to forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soppettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla let- le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sottera D del bando per pubblici incanti dell'allegato 1.

Cili inviti a presentare offerta debbono specificare:

1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere (), g), h), p) e t) del bando di gara per pubblici incami del-Unlegato 1;

è remno a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui ngli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggindicatario 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.

ŝ

*

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), c), j), k), m), q) c s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I, Deve, inultre, cuntenere il termine di ricezione delle domande di puttreripazione e l'hultizzo al angle delle.

Il putrecipazione e l'Indirizzo al quale debbono inversi, nonché il termine massimo cutro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti.

Cili inviti a presentare offerta debbono specificare:

1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara:

 ie indicazioni di cui alle lettere (), g), n), p) e r) del bando di cui all'allegato I e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

> BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI CESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILJONI DI E.C.U.

Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)

l'er le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefanico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità curopee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario:
- il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- h percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il rermine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

ć. ₁

^(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere ntilizzati pli sebemi di bando previsti per gli appatti.

(

(

DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI

IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

IMPORTO PARLO SUPERIORE AL MILLONE DE ECU. DECOSTRUZIONE EDLOGSTIONE PER APPALTED PD INFERIORE A CINQUE MILIONI DI ECCU. HANDO DEGARA PER LE CONCESSIONE

Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve comenere i seguenti elementi:

D il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e

1) il nome, l'indirizzo, il munero telefonico, di telegrafo, di telex e

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara de-

se contenere i seguenti elementi:

Bando di gara per le concessioni

di costruzione e gestione (*)

4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario

che si richiedono agli aspiranti concessionari:

3) il mogo di esecuzione, l'oggerto della concessione, la natura e l'en-

tità delle prestazioni:

2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario:

di relecopiattice del soggetto concedente:

5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior mi-

di telecopiatrice del soggetto concedente:

2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

il luogo di esecuzione, l'aggetto della concessione, la matura e l'en-

4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

 In percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

6) il termine per la presentazione delle candidature. l'indirizzo eni rersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il conce. debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in eui debbono redi-

debbono trasmettersi, la fingua o le lingue in cui debbono redi-gersi, nonchè, eventualmente, il termine entro il quale il conce-

dente spediră gli inviti.

6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui

sura di detta percentuale:

<u>=</u>:

di bando previsti per eli appalti,

^(*) Per le concevcioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi;

- le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- il termine di ricezione delle domande;
- la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso l'ente appaliante, ecc.).

ALLEGATO D/II

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- l) le notizie di cui alle lettere a), c), e d) del bando di cui all'allegato I ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le norizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- la reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino regionale, oppure presso l'ente appallante).

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gata integrale.